

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1384)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 6 ottobre 1965 (V. Stampato n. 2455)

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 ottobre 1965*

Modifiche all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni di cui all'articolo 29 — primo comma — del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, sono estese ai titoli in lire italiane emessi in Italia da Comunità ed Istituzioni finanziarie internazionali alle quali la Repubblica italiana partecipa in qualità di Stato membro.